

ASSOCIAZIONE

mamme mamme

STATUTO

Articolo 1

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "MAMMEMAMME", C.F. 94089390275, con sede nel Comune di VENEZIA. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge esclusivamente attività di promozione e utilità sociale. Le finalità che si propone sono in particolare:

- sostenere il percorso dei genitori durante le tappe evolutive dei propri figli, attraverso la creazione di eventi di formazione, anche con il coinvolgimento di professionalità specialistiche, in cui potersi informare e confrontare su temi attinenti alle problematiche relative alle varie fasi della crescita;
- supportare le donne nella gestione della complessità che il proprio ruolo di mamma richiede, nel delicato contesto sociale e familiare che contraddistingue l'epoca attuale - con le inevitabili difficoltà ad esso connesse - attraverso la creazione di occasioni di scambio e di mutuo sostegno;
- favorire la conoscenza reciproca attraverso l'organizzazione di eventi ludico/ricreativi per le famiglie in un ambiente amichevole e informale.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Articolo 3

L'Associazione ha durata illimitata. E' disciplinata dall'Atto Costitutivo e dal presente Statuto, ed agisce nei limiti delle leggi internazionali, nazionali, regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Associazione potrà aderire ad Associazioni Statali, Regionali, Comunali perseguenti le stesse finalità di cui all'art.2.

Articolo 4

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone che condividono i principi e intendono perseguire gli scopi dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto, senza alcuna discriminazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Articolo 5

I soci si distinguono in ordinari e onorari.

Sono soci ordinari coloro i quali si iscrivono volontariamente e sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ciascun aderente ha diritto a partecipare alla vita dell'Associazione.

Sono soci onorari le personalità che per il loro prestigio e la funzione pubblica politica, sociale e culturale, diano prestigio all'Associazione.

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci devono versare nei termini stabiliti la quota sociale e rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Articolo 6

Gli organi dell'Associazione sono: Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo, Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Articolo 7

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci e deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Essa:

- delibera sulla relazione anche programmatica del Presidente, sulla relazione del Tesoriere e sugli argomenti all'ordine del giorno;
- approva il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissa l'importo della quota sociale annuale e le modalità di riscossione;
- approva l'eventuale regolamento interno;
- delibera sulla esclusione dei soci;
- elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo ogni tre anni;
- delibera su quant'altro demandatole per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, con relativo ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della data fissata; la convocazione deve essere inviata ai recapiti comunicati dall'associato in sede di iscrizione.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente ogni qual volta sia ritenuta necessaria dal Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta, motivata, da almeno il 20% dei soci. Essa:

- approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Articolo 10

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Articolo 11

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario/Tesoriere, eletti per la prima volta in sede di costituzione ed in seguito dall'Assemblea ordinaria dei soci convocata e regolarmente costituita nel corso dell'ultimo trimestre di permanenza in carica del Consiglio Direttivo da rinnovare.

Risultano eletti i candidati che abbiano raggiunto la maggioranza assoluta dei voti per ciascuna carica. In caso di mancata elettività, si procede al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati e viene eletto colui che ha ricevuto la maggioranza semplice dei voti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Articolo 12

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Articolo 13

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Articolo 14

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo, approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 15

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9 del presente Statuto.

In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Venezia, 15 settembre 2015

Chiara De Rossi

Elisa Grison

Marina Spinella